



DELIBERAZIONE N. 1221 DEL 30 AGO. 2023

OGGETTO: PRESA ATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AI DIRIGENTI AVVOCATI DELL'ASL AVELLINO E SOSTITUZIONE ARTT. 4 E 9 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AREA FUNZIONI LOCALI, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 1683 DEL 05.08.2022

LA DIREZIONE GENERALE

a seguito di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono detenuti presso la Struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni di ammissibilità ed i presupposti giuridico – amministrativi finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i.,

PREMESSO che l'art. 4 del Contratto Integrativo Area Funzioni Locali, adottato con Deliberazione n. 1683/2022, veniva pattuito che *"Nel caso di conferimento di incarico ai sensi dell'art. 73, commi 7 e 8, le parti confermano l'importo di cui all'art. 73, comma 7. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 91"*;

- che l'art. 9 del citato Contratto Integrativo prevede di prendere atto del *"Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento della unità operativa complessa assistenza giuridico legale e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati, adottato con delibera n.1385 del 30.06.2022"*;

RILEVATO che, con il verbale del 10.05.2023, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale, di comune accordo, hanno stabilito che *"...per le strutture complesse rispetto agli incarichi di sostituzione (facente funzione) (art. 73, c.7 CCNL 2016-2018), si definisce che compete al dirigente con tale incarico, per il maggior aggravio che ne deriva, l'indennità mensile già riconosciuta da contratto. Per la parte di integrazione della retribuzione di risultato si definisce di equiparare le quote dal riconosciuto 0.80% all'1,20%"*;

- che, con verbale del 06.07.2023, la Delegazione di Parte Pubblica ha rilevato la totale inattività dell'art. 4 de quo, che non disciplina alcunchè, peraltro assimilando in un unico dettato istituti differenti sia per ratio che per tipologia ed, in accordo con la Delegazione di Parte Sindacale, si è stabilito di riconoscere *"...al dirigente con incarico ad interim una quota ulteriore di incentivazione pari al 30% della retribuzione..."*, in ottemperanza all'art. 73, comma 8 CCNL Funzioni Locali Vigente;

- che nella decentrata di cui al punto precedente, la Delegazione di Parte Pubblica, rilevando necessarie alcune revisioni al menzionato Regolamento sui compensi per i Dirigenti Avvocati, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, ha illustrato una nuova bozza regolamentare in merito, consegnata nella stessa giornata del 06.07.2023 sia brevi manu ai presenti che trasmessa alle OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria;

- che nella stessa decentrata le parti interessate hanno concordato di considerare approvato il Regolamento in oggetto, se entro 5 giorni di calendario dalla trasmissione del medesimo non venissero formulate proposte costruttive;

- che sono pervenute, nella tempistica indicata al punto precedente, osservazioni sindacali, ritenute non pertinenti, prive di ogni fondamento giuridico;

- che è stata ritrasmessa in data 20.07.2023 la nuova bozza di Regolamento in oggetto, debitamente rivista, invitando le OO.SS. a formulare osservazioni entro 5 giorni dalla ricezione della notifica de qua, in assenza delle quali il Regolamento si considerava approvato;

CONSIDERATO che il citato art. 4 del Contratto Integrativo Area Funzioni Locali, adottato con Deliberazione n. 1683/2022, disciplina due istituti differenti con lo stesso principio e, conseguentemente, risulta necessario sostituirlo con la seguente formulazione *“Per le strutture complesse rispetto agli incarichi di sostituzione (facente funzione) (art. 73, c.7 CCNL 2016-2018), si definisce che compete al dirigente con tale incarico, per il maggior aggravio che ne deriva, l’indennità mensile già riconosciuta da contratto. Per la parte di integrazione della retribuzione di risultato si definisce di equiparare le quote dal riconosciuto 0.80% all’1,20%, mentre al dirigente con incarico ad interim (si riconosce) una quota ulteriore di incentivazione pari al 30% della retribuzione”*;

- che, in merito alla bozza di Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti ai Dirigenti Avvocati, data l’ assenza di osservazioni sindacali, risulta necessario prendere atto del Regolamento in epigrafe, precisando che il medesimo sostituisce integralmente quello adottato con delibera n.1385 del 30.06.2022;

VISTI:

- l’art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. n.165/2001, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

- gli artt. 8,45 CCNL Area Funzioni Locali vigente, riguardanti rispettivamente le materie, i tempi, le procedure e le materie della Contrattazione Collettiva Integrativa;

RITENUTO necessario quindi sostituire il precedente art. 4 del Contratto Integrativo Area Funzioni Locali, adottato con Deliberazione n. 1683/2022, con la seguente formulazione *“Per le strutture complesse rispetto agli incarichi di sostituzione (facente funzione) (art. 73, c.7 CCNL 2016-2018), si definisce che compete al dirigente con tale incarico, per il maggior aggravio che ne deriva, l’indennità mensile già riconosciuta da contratto. Per la parte di integrazione della retribuzione di risultato si definisce di equiparare le quote dal riconosciuto 0.80% all’1,20%, mentre al dirigente con incarico ad interim (si riconosce) una quota ulteriore di incentivazione pari al 30% della retribuzione”*;

- di prendere atto del Regolamento in epigrafe, precisando che il medesimo, che si allega al presente provvedimento diventandone parte integrale e sostanziale , sostituisce integralmente quello adottato con delibera n.1385 del 30.06.2022;

Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Coppola



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Concetta Conte




DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

- **SOSTITUIRE** il precedente art. 4 del Contratto Integrativo Area Funzioni Locali, adottato con Deliberazione n. 1683/2022, con la seguente formulazione *“Per le strutture complesse rispetto agli incarichi di sostituzione (facente funzione) (art. 73, c.7 CCNL 2016-2018), si definisce che compete al dirigente con tale incarico, per il maggior aggravio che ne deriva, l’indennità mensile già riconosciuta da contratto. Per la parte di integrazione della retribuzione di risultato si definisce di equiparare le quote dal riconosciuto 0.80% all’1,20%, mentre al dirigente con incarico ad interim (si riconosce) una quota ulteriore di incentivazione pari al 30% della retribuzione”*;

- **DI PRENDERE ATTO** del Regolamento in epigrafe, precisando che il medesimo, che si allega al presente provvedimento diventandone parte integrale e sostanziale , sostituisce integralmente quello adottato con delibera n.1385 del 30.06.2022”;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed all’Ufficio Relazioni Sindacali per gli atti di competenza;
- **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante





Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti ai Dirigenti Avvocati dell'ASL Avellino

Indice

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 – Funzioni dei Dirigenti Avvocati dell'Asl Avellino

Articolo 3 – Assegnazione del contenzioso e dell'attività di consulenza e assistenza

Articolo 4 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati dell'Asl Avellino

Articolo 5 – Criteri di quantificazione dei compensi professionali

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali

Articolo 7 – Compensi professionali erogabili nei confronti dei Dirigenti Avvocati dell'Asl in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro

Articolo 8 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Articolo 9- Atti sottratti all'accesso

Articolo 10 – Norme finali e transitorie

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è elaborato in esecuzione della disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- 1- Legge n. 114 del 11.08.2014 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- 2- Legge n. 247 del 31.12.2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- 3- Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31.12.2012 n. 247";
- 4- art. 66, lett. h del CCNL Funzioni Locali 2020;
- 5- art. 64, III comma, CCNL Dirigenza SPTA parte normativa 1994-1996 del 05.12.1996;
6. art. 1, comma 208, L. n. 266/2005

L'avvocato dell'Ente, in quanto dipendente pubblico, è soggetto alle norme che regolano i rapporti di pubblico impiego, e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionista legale e dipendente di una pubblica amministrazione. Si precisa che i compensi riguardanti la regolamentazione de qua riguardano, in applicazione dei pareri ARAN RAL 1045 e 1047, "...solo ed esclusivamente il personale formalmente inquadrato nello specifico profilo di avvocato ed assegnato all'ufficio dell'Avvocatura dell'ente".

Si precisa che l'Azienda prevederà nel proprio bilancio apposito stanziamento per il pagamento dei compensi professionali de quibus.

1. Articolo 2 – Funzioni dei Dirigenti Avvocati dell'Asl Avellino

1. I Dirigenti Avvocati dell'ASL Avellino svolgono le seguenti funzioni:

- Attività contenziosa: nell'ambito di detta attività gli Avvocati provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Asl, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Asl stessa, sia in sede giudiziale dinanzi a tutte le magistrature di ogni ordine e grado nonché ad eventuali collegi arbitrali, che stragiudiziale;
- Attività consultiva: viene prestata dagli Avvocati in favore delle strutture amministrative nonché degli organi dell'Asl per particolari e/o complesse questioni di natura Giuridico/Legale.

2. Gli Avvocati svolgono la loro attività in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni assegnate, nonché del codice deontologico professionale.

3. La Direzione Strategica conferisce, con proprio provvedimento, incarico di difesa, nonché procura alle liti agli Avvocati, affinché gli stessi rappresentino e difendano l'Asl Avellino.

Articolo 3 – Assegnazione del contenzioso e dell'attività di consulenza e assistenza

1. I Dirigenti Avvocati dell'Asl Avellino avranno un'equa distribuzione delle pratiche secondo principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva (anche tramite sistemi informatici) ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia, comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense.
2. Può essere anche assegnato agli avvocati anche un incarico congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

Articolo 4 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali agli Avvocati dell'Asl Avellino

1. Ai Dirigenti Avvocati dell'Asl Avellino, iscritti nell'elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell'Asl e che prestano la difesa tecnica in giudizio, spetta, la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura medesima.
 2. Per esito favorevole del giudizio si intende:
 - a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
 - b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Azienda, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.
3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata e quindi solo dopo che le somme a tale titolo liquidate siano state acquisite nel patrimonio dell'Azienda, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Asl, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.
4. L'avvocato dipendente, regolarmente iscritto all'Elenco Speciale, ha diritto ai compensi professionali soltanto nell'ipotesi di provvedimento favorevole all'Ente, ossia quando siano rigettate le pretese avanzate da controparte o accolte le domande dell'Azienda. Pertanto, il diritto alla corresponsione degli onorari sussiste se

il provvedimento emesso dal giudicante condanna la controparte soccombente al pagamento delle spese di lite e le compensa integralmente fra le parti.

Articolo 5 – Criteri di quantificazione dei compensi professionali

1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Asl Avellino è quello determinato dal Giudice, purché effettivamente incassato dall'Azienda, con esclusione delle spese generali nella misura fissa del 7%.
2. Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata secondo i seguenti parametri:
 - a) per le cause di valore determinato si applica, ex art.5, comma 6 del decreto n.55 del 10.03.2014 per ogni fase in cui si articola il processo, la riduzione del 50%;
 - b) eguale percentuale di riduzione si applicherà alle cause di valore indeterminabile, ex art. 6, del decreto n.55 del 10.03.2014 n. 55.

Articolo 6 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali, dovuti ai sensi del precedente articolo, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte a rifusione delle spese che da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese, sono attribuiti all'avvocato che, dopo aver provveduto all'istruzione ed alla redazione degli atti di causa, si costituisce in giudizio. Si precisa, altresì, che qualora si costituiscano in giudizio più Dirigenti Avvocati nella medesima causa, i compensi de quibus saranno divisi in parti uguali.
2. I compensi professionali disciplinati dal presente Regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Asl Avellino e sono liquidati con Delibera proposta dal Direttore dell'UOC GRU, sulla base della notula "pro-forma" analitica, debitamente documentata, dell'attività svolta e degli adempimenti effettuati, con allegata copia del provvedimento favorevole. Con riguardo all'IRAP non può essere trattenuta sul compenso dei dipendenti avvocati e quindi rimane integralmente a carico dell'Azienda (Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 21398/2019, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 407/2019).
3. Ad inizio anno solare, il dirigente Avvocato dell'Asl Avellino potrà rinunciare per intero al compenso professionale e beneficiare dell'indennità di risultato. In questo caso i compensi professionali maturati andranno a beneficio dell'Azienda. Inversamente, qualora il Dirigente Avvocato desideri rinunciare interamente all'indennità di risultato, avrà diritto ai compensi professionali, il cui ammontare non potrà superare la retribuzione annua lorda. In tal caso, ai Dirigenti Avvocati non spetta il premio per la prestazione individuale, ai sensi del comma III dell'art. 64 CCNL Dirigenza SPTA 1996.

Articolo 7 – Compensi professionali erogabili nei confronti dei Dirigenti Avvocati dell'Asl in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto e/o disgiunto con i Dirigenti avvocati dell'Asl Avellino ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione

nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali ai Dirigenti Avvocati è ridotto, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle tariffe basse previste dai parametri forensi, in proporzione alle attività non svolte dall'Asl. Conseguentemente i compensi spettanti ai Dirigenti Avvocati dell'Asl, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'Azienda e con il recupero delle spese a carico della controparte e qualora le spese introitate dall'Amministrazione siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno, verranno ripartiti per la parte residua in base ai criteri sopraindicati.

2. Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni e le spese di lite siano compensate non sarà corrisposto alcun compenso agli Avvocati dell'Asl.

Articolo 8 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

1. Nel caso in cui il Dirigente Avvocato desideri beneficiare sia dei compensi professionali che dell'indennità di risultato, l'importo dei primi non potrà superare il limite massimo del 50% del trattamento economico complessivo annuo e, contestualmente, verrà applicata la seguente riduzione della retribuzione di risultato:

- a)- compensi professionali fino ad € 7.000,00 : decurtazione pari al 30% dell'indennità di risultato;
- b)- compensi professionali oltre € 7.001,00 fino a € 21.500,00: decurtazione pari al 50% dell'indennità di risultato.

2. La retribuzione di risultato terrà conto del:

- a) rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, dell'esistenza degli effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
- b) la colposa assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
- c) l'inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni.

Articolo 9- Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento ed al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti al diritto di accesso delle controparti e dei terzi gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto, pareri resi in ordine ai quesiti posti dalla Direzione Strategica, dalla Direzione Dipartimentale e dalle strutture organizzative, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

Articolo 10 – Norme finali e transitorie

1. I compensi professionali, derivanti da procedimenti giudiziari conclusi in senso favorevole nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno corrisposti esclusivamente all'avvocato/i incaricato/i qualora non abbiano percepito nessuna quota della retribuzione di risultato.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.

PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La pubblicazione del presente atto è a cura della UOSD Affari Generali e la sua durata è di giorni 15 dalla effettiva data di pubblicazione (caricamento sull'albo pretorio on line).

La trasmissione di copia della presente Deliberazione a Enti/Organi/interessati esterni all'ASL, espressamente indicati nell'atto, viene effettuata nelle modalità previste dalla normativa vigente dalla Struttura Proponente.

L'inoltro alle UU.OO. aziendali e/o ai destinatari interni all'ASL avverrà in modalità digitale, in ossequio alle disposizioni vigenti.

ASL AVELLINO
UOSD AFFARI GENERALI
Pubblicato il

30 AGO. 2023

Oberea